

# Giunta Regionale della Campania

*Assessore*

*Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale,  
Politiche dell'Emigrazione e dell'Immigrazione*



## VERBALE TAVOLO ISTITUZIONALE

Il giorno **27 gennaio 2015** presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Campania, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, Prof. Avv. Severino Nappi, del prof. Prospero Volpe – Dirigente UOD 07 – Interventi di sostegno al Mercato del Lavoro delegato dal Direttore Generale della D.G. 11 si sono riunite:

Le OO.SS. dei lavoratori :

CGIL-CISL-UIL- UGL segreterie regionali

Le OO.SS. dei datori di lavoro:

FEDERINDUSTRIA CAMPANIA – CONFAPI – UNIMPRESA

RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI A LIVELLO PROVINCIALE

ITALIA LAVORO

L'Assessore Nappi introduce la riunione illustrando il quadro di riferimento relativo alla realtà del mercato del lavoro del Sud e della Campania in particolare che ha visto un progressivo processo di deindustrializzazione. Questa situazione ha creato una vera e propria desertificazione degli insediamenti produttivi ed accanto a questi insediamenti dismessi notevoli aggregazioni di lavoratori con una parziale contrazione delle ore lavorative, sostenuta con interventi di ammortizzatori sociali ordinari ed in

# Giunta Regionale della Campania

*Assessore*

*Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale,  
Politiche dell'Emigrazione e dell'Immigrazione*



deroga. Tutte le parti hanno perciò ribadito la necessità quindi dell'individuazione di una nuova linea di politica industriale, che non può non tenere conto di una linea strategica che preveda l'integrazione tra fondi e recupero programmato, sia degli insediamenti industriali sia del capitale umano dismesso. In coerenza con le finalità esposte si sottopone al tavolo istituzionale lo schema sia dell'Accordo Quadro, sia delle Linee Guida per l'accesso agli aa.ss. in deroga per l'anno 2015.

Il Tavolo Istituzionale - preso atto della nota con la quale l'Inps ha comunicato che sussisterebbero alcune difformità nei contenuti operativi delle Linee Guida rispetto agli indirizzi nazionali, senza tuttavia specificare quali essi sarebbero e senza poi essere presente all'incontro al fine di rappresentarle e consentire al Tavolo di operare eventuali correttivi - stabilisce, nello stigmatizzare la condotta dell'Istituto, che appare contraria ai principi di leale collaborazione tra Organi e livelli amministrativi dello Stato, di approvare, con le modifiche concordate, l'Accordo Quadro e le Linee Guida oggi discusse.

A fondamento della decisione, le parti sottolineano, che l'ulteriore decorso di tempo esporrebbe i beneficiari dei trattamenti ad un pregiudizio grave ed irreparabile di cui si assumerà la responsabilità politica e sociale chi tiene condotte omissive o di mancata collaborazione.

Del che è verbale.

Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga 2015  
(art. 2, comma 4, dal DJ. n. 83473 del 1 agosto 2014)

Approvazione delle Linee Guida AA.SS. in deroga 2015

In data 27 gennaio 2015 presso la sede dell'Assessorato al lavoro della Giunta Regionale della Campania in Napoli CDN isola A6

si sono incontrati :

- L'Assessore al Lavoro, formazione, orientamento professionale, politiche dell'emigrazione e dell'immigrazione prof. avv. Severino Nappi

assistito :

- dal dirigente dell'UOD 07 – Interventi di sostegno al Mercato del lavoro prevenzione e gestione crisi aziendali prof. Prospero Volpe delegato dal Direttore generale della DG 11
- i rappresentanti delle parti sociali di cui all'allegato prospetto.

Premesse:

- richiamati i DI n. 83473 del 1° agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell'11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014;
- richiamato l'Accordo tra le parti sociali del 1° ottobre 2014,
- considerato che è necessario dotarsi di compiute Linee guida regionali per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2015 ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014;

Ritenuto

- che sia necessario ed urgente dare continuità agli aa.ss. in deroga anche per il 2015, in linea con quanto previsto dal DI n. 83473 del 1° agosto 2014 e che, pertanto, sia opportuno dettare le linee di gestione operativa di tali ammortizzatori in deroga, prevedendo anche una costante attività di monitoraggio della spesa;

Preso atto

- che gli aa.ss. in deroga hanno costituito e costituiscono un fattore indispensabile di coesione sociale a supporto delle imprese e dei lavoratori della Regione.

Le Parti convengono:

1. che le premesse formano parte essenziale del presente Accordo e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di attivarsi, ciascuno secondo il proprio ruolo, per impegnare il Governo a garantire la copertura finanziaria per i fabbisogni per il 2015;
3. che per l'anno 2015 trova piena applicazione quanto previsto dal Decreto Interministeriale 83473 del 1° agosto 2014 e dalle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n. 19 dell' 11/9/2014 e n. 40 del 24/11/2014);
4. che, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, le richieste di CIG/d sono validamente presentate secondo le modalità in essere, così come modificate e/o integrate dalle Linee 2015 che sono allegate al presente accordo;
5. che, in relazione alle modalità, in corso di definizione da parte dell'INPS, di invio preventivo da parte della Regione di tutti gli accordi di CIG/d sottoscritti, è essenziale che gli stessi accordi contengano tutti gli elementi utili alla quantificazione della spesa;
6. che, per l'anno 2015, gli accordi di CIG/d dovranno prevedere la modalità di erogazione del trattamento da parte dell'INPS a pagamento diretto, al fine di un più efficace controllo della spesa (circolare n. 40);
7. che la Regione provvederà ad autorizzare le richieste di CIG/d anno 2015 nei limiti delle risorse che verranno stanziare, anche alla luce delle risultanze della gestione dell'anno 2014. Sotto questo profilo si considera necessariamente ordinatorio il termine di 30 giorni per l'emanazione del provvedimento di concessione previsto dall'art. 2 comma 12 del già citato D.l.;
8. di prevedere con cadenza trimestrale la convocazione del tavolo ammortizzatori sociali per il monitoraggio puntuale della copertura finanziaria;
9. che la Regione Campania, sentite le Parti Sociali, ha già attivato per il 2015 politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori percettori di aa.ss. in deroga.

Del che è verbale,

Napoli 27 gennaio 2015

## **LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

### **(CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – MOBILITÀ)**

**ANNO 2015**

Le presenti Linee Guida disciplinano in Campania l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e fanno riferimento:

- a quanto disposto con il D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009, il DL 5/2009 convertito in L. 33/2009, la L. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 22.11.2012;
- a quanto previsto negli accordi sottoscritti tra Assessorato al Lavoro della Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché a quanto definito dagli accordi interistituzionali in sede regionale;
- a quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 01/08/2014;
- a quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11/09/2014 e n. 40 del 24/11/2014.

I *trattamenti in deroga* di Cassa Integrazione Guadagni o di Mobilità possono essere autorizzati, in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, solo dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti di indennizzo o di tutela del reddito dei lavoratori previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

#### **1. IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE**

Allo scopo di assicurare la opportuna condivisione nella fase di indirizzo strategico e nella attuazione dei dispositivi oggetto delle presenti linee guida viene convocato apposito Tavolo Inter-istituzionale presieduto dall'Assessore Regionale al Lavoro e composto da rappresentanti delle Amministrazioni Territoriali a livello provinciale, dell'INPS, di Italia Lavoro e delle Parti Sociali.

Al *Tavolo* compete:

- la definizione degli indirizzi generali per il riparto delle risorse regionali;
- la definizione dei criteri per l'approvazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- gli indirizzi per la programmazione e l'attuazione degli strumenti di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga.

Inoltre il tavolo si riunisce con cadenza periodica per l'analisi, la valutazione e il monitoraggio degli esiti delle istanze e delle relative concessioni.

Alle riunioni del Tavolo partecipano il Direttore della DG Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili, i Dirigenti delle Unità Organizzative competenti e il Direttore dell'Arlas.

## 2. REQUISITI D'ACCESSO

L'accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori previsti dall'art. 2 comma 1 del decreto n. 83473 del 01/08/2014

- per la CIG: almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa, alla data della richiesta del trattamento;
- per la mobilità: almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni.

## 3. CIG IN DEROGA

Per l'annualità 2015 le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Campania, che ne cura l'istruttoria ed emana i provvedimenti autorizzativi .

Le tipologie di aziende che possono richiedere la CIG in deroga sono quelle previste dall'art. 2, comma 3, del decreto 83473 del 01/08/2014 e più specificatamente "le Imprese di cui all'art. 2082 del codice civile". Si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione definito dal comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile (coltivatori diretti del Fondo, Artigiani, Piccoli commercianti).

### *Aziende tipologia A*

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Campania, per cui non è prevista, dalla normativa ordinaria, la corresponsione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori);

### *Aziende tipologia B*

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Campania, per cui sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori) e che non possono più usufruire di tali ammortizzatori o non possono più accedervi.

Possono essere destinatari dei trattamenti di CIG in deroga i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione presso l'azienda utilizzatrice, con anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso l'azienda richiedente, aventi la qualifica di:

- a) operai; equiparati - intermedi
- b) impiegati
- c) quadri

### ***Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga***

#### *3.1 Consultazione Sindacale*

Le aziende che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare, anche su richiesta delle OO.SS., la procedura di consultazione sindacale comunicando ai sindacati provinciali di categoria e alla rappresentanza sindacale, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione.

**La consultazione di cui all'art. 5 della Legge 164/75 per le richieste di Cig in deroga deve concludersi con la sottoscrizione del Verbale di Accordo da parte:**

- della organizzazione Sindacale o delle OO.SS, maggiormente rappresentative nelle aziende ove esiste presenza sindacale;
- delle OO.SS. maggiormente rappresentative territorialmente nelle Aziende ove non esiste presenza sindacale;

**Tale consultazione deve concludersi entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione medesima da parte dell'Azienda richiedente, ed in ogni caso entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto.**

**Al riguardo valgono, comunque, le disposizioni di cui al penultimo capoverso del presente punto.**

Il verbale di accordo deve essere redatto riportando tutti i seguenti dati:

a) la data dell'accordo

b) i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (azienda, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali)

c) i dati identificativi dell'azienda, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza,

d) l'indicazione della causa che ha costretto l'azienda ad una contrazione o sospensione dell'attività produttiva, con richiesta di intervento di CIG in deroga;

e) il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberanti,

f) la dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;

g) la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti l'impossibilità dell'azienda di usufruire degli ammortizzatori ordinari, in quanto non può accedere o ha esaurito la CIGO o la CIGS o le altre misure di integrazione salariale previste dalla legislazione ordinaria;

h) l'indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, indicando i relativi periodi e la causale di intervento.

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra **con esito positivo**, il datore di lavoro invia la domanda alla Regione Campania secondo le modalità indicate, e le parti saranno convocate dall' UOD 07 – Interventi di sostegno al Mercato del Lavoro - della Giunta Regionale della Campania per la sottoscrizione del verbale istituzionale.

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione, l'azienda può presentare domanda di CIG in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso.

In questo caso le domande pervenute alla Regione saranno comunque oggetto di convocazione in sede istituzionale che convoca le parti per l'esame congiunto con il supporto di Italia Lavoro.

### *3.2 Presentazione domanda*

Inoltre della domanda all'INPS territorialmente competente. Il relativo modello (mod. SR/100 – IG 15) dovrà essere inviato all'Istituto con **cadenza mensile** entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito <http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=22>.

Inoltre l'Azienda trasmetterà all'UOD 07 – Interventi di Sostegno al Mercato del Lavoro – all'indirizzo mail [michele.mosca@regione.campania.it](mailto:michele.mosca@regione.campania.it) prospetto analitico delle ore di effettiva CIGD utilizzata nel mese di riferimento coerente con quanto comunicato all'INPS attraverso il modello SR41, entro e non oltre il 25 giorno del mese successivo a quello della sospensione.

Presentazione della domanda alla Regione Campania in via telematica all'indirizzo **[aass.regione.campania.it](http://aass.regione.campania.it)**.

Nelle more del funzionamento della procedura informatica, le domande relative al periodo dal **01/01/2015** **devono essere trasmesse entro il 28/02/2015**; per le altre - con decorrenza 01/02/2015 – valgono i termini sopraindicati ovvero entro i venti giorni dalla data di decorrenza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti digitali:

1. il verbale di accordo sindacale;
2. la relazione esplicativa delle motivazioni afferenti la richiesta di intervento della CIGD.

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

Per accedere al servizio il legale rappresentante dell'azienda richiedente, se non registrato, deve effettuare la procedura di registrazione immettendo le proprie generalità e quelle dell'azienda di cui si ha legale rappresentanza. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

#### *Specifiche per la compilazione della richiesta di concessione*

Le imprese inquadrate nel settore "industria" con meno di 15 dipendenti devono:

- indicare se si è fatto ricorso alla CIGO, specificando per quali periodi ovvero i motivi del mancato ricorso;
- indicare se si è già fatto ricorso alla CIG in deroga, specificando per quali periodi ed il numero dei lavoratori già interessati al trattamento.

Le imprese con più di 15 dipendenti devono:

- indicare se si è fatto ricorso alla CIGO e per quali periodi ovvero i motivi del mancato ricorso;

- indicare se si è fatto ricorso alla CIGS, specificando per quali periodi ed il titolo di intervento, ovvero i motivi del mancato ricorso;
- indicare se si è fatto ricorso alla CIG in deroga, specificando i periodi ed il numero dei lavoratori già interessati al trattamento.

Per accedere alla CIG in deroga occorre rappresentare indicatori economico-finanziari dai quali emerga lo stato di crisi (andamento complessivamente negativo della situazione aziendale; risultato di impresa negativo; calo del fatturato; indebitamento; ecc.) autocertificato ai sensi della normativa vigente. In particolare, le imprese che intendono presentare istanza di concessione della CIG in deroga dovranno indicare se la crisi in atto è di natura “congiunturale” o “strutturale”.

**Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:**

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputali all’imprenditore o ai lavoratori;**
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;**
- c) crisi aziendali**
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.**

### *3.3 Specifiche per le imprese in crisi congiunturale*

In caso di “crisi congiunturale” (anche in presenza di sospensione dei lavoratori ad orario ridotto e/o a rotazione, con possibilità di reimpiego totale o parziale dei lavoratori alla fine del periodo di CIG) l’impresa può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 5 mesi nel corso dell’anno 2015, corrispondente a 865 ore di fruizione pro-capite (173\*5), corredata da accordo sindacale stipulato secondo le modalità di cui al paragrafo 3.1.

Fermo restando il limite complessivo di ricorso alla CIGD di durata pari ad 865 ore per ogni dipendente, salvo diversa riparametrazione in caso di contratto part-time, il suddetto limite sarà calcolato sulla base dell’effettivo utilizzo della CIG anche sulla falsa riga di quanto applicato nel sistema della CIGO di cui alla circolare INPS n. 58 del 2009.

**Inoltre, per le proroghe di CIG in deroga successive alla seconda, i trattamenti in deroga potranno essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale (co. 66, art. 2, L. 92/12).**

Per quanto attiene all’obbligo di partecipazione ad attività formative previste dalla normativa vigente, i relativi interventi saranno realizzati attraverso programmi/progetti formativi, nelle forme e modalità individuate dall’Amministrazione Regionale con atti successivi, anche in continuità con le disposizioni di cui agli Avvisi Pubblici attuativi delle Misure del Piano *Campania al Lavoro!* “CIG Più” e con quelle di cui agli emanandi decreti, relativi al Catalogo formativo per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga, ovvero anche mediante utilizzo delle risorse di cui ai fondi interprofessionali. In quest’ultimo caso l’azienda interessata è tenuta a richiedere e acquisire preventiva autorizzazione all’Amministrazione Regionale.

### *3.4 Specifiche per le imprese in crisi strutturale*

In caso di richiesta di concessione CIG per “crisi strutturale” l’impresa dovrà corredare l’istanza con un piano di gestione degli esuberanti, nel quale siano indicate le concrete iniziative da realizzarsi per la gestione della crisi (ricollocazione anche parziale dei lavoratori, collocazione in mobilità di lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento o di lavoratori disponibili a manifestare la volontà di non opposizione al recesso, eventuali diverse azioni con l’indicazione dei tempi previsti per la loro

realizzazione). **In ogni caso il trattamento non potrà essere concesso per la causale di cessazione dell'attività o di parte della stessa.**

In caso di "crisi strutturale" l'impresa può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo pari a 5 mesi equivalenti a 865 ore di fruizione pro-capite, da utilizzarsi nell'arco temporale dell'anno 2015.

Inoltre, per le proroghe di CIG in deroga successive alla seconda, i trattamenti in deroga potranno essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale (co. 66, art. 2, L. 92/12).

### *3.5 Termini di presentazione della domanda*

I termini di presentazione della domanda di cig in deroga alla regione Campania sono indicati al terzo capoverso del punto 3.2.

### *3.6 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni*

Le domande saranno istruite dall' UOD 07 – Interventi di Sostegno al Mercato del Lavoro - con il supporto tecnico di Italia Lavoro e, in seguito, autorizzate dalla Unità Dirigenziale competente, nei limiti delle risorse disponibili. Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno oggetto di appositi provvedimenti dirigenziali pubblicati sul B.U.R.C.

Nel caso di domande incomplete o inesatte, a fronte di specifica richiesta da parte della Regione Campania, l'azienda è tenuta a far pervenire le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa on line. Decorso 30 giorni, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

### *3.7 Comunicazione all'INPS e pagamento*

Sulla base della convenzione tra la Regione Campania e l'INPS Regionale Campania, la Regione Campania – UOD 07 – Interventi di sostegno al Mercato del lavoro trasmette all'INPS il provvedimento autorizzativo al fine di consentire l'attivazione delle procedure di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori in CIG in deroga è previsto esclusivamente il sistema di "pagamento diretto" da parte dell'INPS, ossia non è contemplato il pagamento con sistema "a conguaglio" da parte dell'azienda interessata.

### *3.8 Obblighi del lavoratore e dell'azienda*

In linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

### *3.9 Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga*

La Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Arlas e di Italia Lavoro, in coerenza con gli indirizzi del Tavolo Interistituzionale di cui al punto 1, ha emanato con il decreto n. 1227 del 11/12/2014, pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015, "Le Linee di indirizzo delle politiche attive per la ricollocazione e il reintegro dei lavoratori percettori di aa.ss. per l'anno 2014/2015" che insieme a successivi provvedimenti, in fase di emanazione, ne regoleranno le modalità di attuazione.

## 4. MOBILITA' IN DEROGA

### 4.1 Destinatari del trattamento

**Sono destinatari del trattamento di mobilità in deroga quei lavoratori per i quali non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.**

A) Gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter, della Legge 2/2009 o che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2, comma 1, della L. 92/2012;

B) i seguenti lavoratori subordinati:

- i lavoratori ammessi al trattamento di mobilità ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria/ASPI/mini-ASPI, o di mobilità in deroga nel corso del 2015 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi;
- i lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga fino al 31/12/2014 **e che non abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo superiore ai tre anni;**
- i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, compresa l'indennità di mobilità in deroga, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;

C) i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2015, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sono esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o dal trattamento di ASPI/mini-ASPI.

### 4.2 Requisiti e durata:

*Per quanto attiene i requisiti soggettivi e la durata del trattamento si fa esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto n. 83473 del 01/08/2014 e dalle circolari n. 19 del 11/09/2014 e n. 40 del 24/11/2014.*

*La durata massima consentita, per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore al tre anni nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 – è 6 mesi nell'arco del periodo più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/78*

### 4.4 Procedura per la presentazione della domanda

L'istanza di concessione dell'indennità di mobilità in deroga deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito.

Analoga richiesta presenteranno le OO.SS. confederali o di categoria al fine di ratificare gli accordi in sedi istituzionali dai quali si rilevino le intese raggiunte allo scopo di ricollocare i lavoratori ex dipendenti di aziende in crisi ed i tempi previsti per la ricollocazione, sottoscritti in data non antecedente 12 mesi dalla presentazione dell'istanza.

Detta istanza, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati con la indicazione delle date di scadenza della indennità di mobilità, deve essere inviata alla UOD 07 – Interventi di sostegno del Mercato del Lavoro .

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti trattamento di mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego competenti e procedere alla iscrizione nella anagrafe regionale del lavoro.

Inoltre, i lavoratori interessati devono inviare modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS n. 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n.803164.

L'invio del modello INPS deve essere trasmesso contestualmente alla richiesta delle OO.SS. e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di licenziamento o di cessazione di precedenti autorizzazioni.

#### *4.5 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni*

Le domande saranno istruite dall' UOD 07 – Interventi di sostegno del Mercato del Lavoro - Regione Campania e con il supporto tecnico di Italia Lavoro, ed in seguito autorizzate dall'Unità Dirigenziale competente, nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Campania trasmette all'INPS il provvedimento autorizzativo al fine di consentire l'attivazione delle procedure di pagamento di competenza di quest'ultimo.

#### *4.6 Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva*

Ai sensi dell'art. 4, comma 41, della Legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di lavoro alle condizioni disposte dalle normative vigenti.

#### *4.7 Interventi di politica attiva per i lavoratori in mobilità in deroga*

La Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Arlas e di Italia Lavoro, in coerenza con gli indirizzi del Tavolo Interistituzionale di cui al punto 1, ha emanato con il decreto n. 1227 del 11/12/2014, pubblicato sul BURC n. 1 del 05/01/2015, "Le Linee di indirizzo delle politiche attive per la ricollocazione e il reintegro dei lavoratori percettori di aa.ss. per l'anno 2014/2015", che insieme a successivi provvedimenti, in fase di emanazione, ne regolamenteranno le modalità di attuazione.

## **5. PUBBLICITÀ**

I provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti in deroga adottati dalla Regione Campania saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e detta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

## **6. CONTROLLI**

La Regione Campania si riserva di effettuare servizi di controllo c/o le aziende richiedenti, anche attraverso l'attivazione dei servizi ispettivi, per la verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di utilizzo degli AA. SS.